

# Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni

[Scarica](#)

[Home-->Ricerca nei Recuperati-->Risultati--> Provvedimento](#)

[Avvia Ricerca](#)

[Stampa](#)

[Torna ai  
risultati](#)

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	Sentenza	2839	2011	Responsabilità	26-07-2011

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Composta dai magistrati:

Dott. Luciano Pagliaro	presidente
Dott. Guido Petrigli	consigliere
Dott. Giuseppe Grasso	referendario relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 2839/2011**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.57931 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di -----, nato a ----- il 8/10/1947, rappresentato e difeso dall'avv. ----- e domiciliato presso il suo studio in ----- .

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2011, il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Salvatore Chiazzese e

l'avv. ----- per il convenuto.

#### FATTO

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato il 7.2.2011 il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio il dott. ----- già direttore dell'unità operativa di gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera -----, confluita nell'Azienda sanitaria provinciale di -----.

**Il convenuto è stato chiamato in giudizio in relazione al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. e 314 c.p. per essersi appropriato nell'esercizio della libera attività professionale intra-moenia, delle quote di spettanza dell'azienda sanitaria relative alle prestazioni fornite a 49 pazienti negli anni 2005, 2006 e 2007, per l'importo complessivo di € 1.299,52.**

**Il procedimento penale si è concluso con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. n. 142/08 del 29 maggio 2008, con la quale il convenuto è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.**

Pertanto, alla luce dei fatti come acclarati nell'ambito del procedimento penale e non contestati nella loro essenzialità dal convenuto, il PM ne chiede la condanna alla somma di € 1299,52 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi legali e pari ad € 3746,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno all'immagine quantificato nel 10% dei compensi percepiti nell'arco temporale di riferimento.

Si è costituito il convenuto, il quale sotto il profilo del danno patrimoniale si è dichiarato disponibile a restituire quanto richiesto.

Sotto il profilo **del danno all'immagine** non patrimoniale il ricorrente ne

contesta l'esistenza dei presupposti poiché anche attraverso il rito speciale del "patteggiamento" si è evitato che la vicenda assumesse rilevanza che presupponesse il *clamor fori*, come elaborato dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti QM10/2003, e comunque l'inesistenza di elementi probatori non forniti da PM che ne giustificano la sussistenza.

Pertanto chiede il rigetto della domanda attrice sotto il profilo del danno non patrimoniale.

#### DIRITTO

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della domanda del Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale nei confronti dell'azienda ospedaliera -----, confluita nell'azienda sanitaria provinciale di -----.

La domanda del Pubblico Ministero è da ritenersi fondata nei seguenti termini e limiti.

Non è oggetto di contestazione tra le parti il danno patrimoniale nella somma indicata in citazione di € 1299,52, di cui il convenuto si è dichiarato pronto ad effettuare la restituzione.

**Deve essere quindi esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'immagine.**

**A tal proposito la domanda deve ritenersi infondata, sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la decisione QM10/2003.**

**Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno precisato che il danno all'immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell'amministrazione**

**dal comportamento del responsabile.**

La quantificazione del danno può essere effettuata anche secondo criteri equitativi, ma comunque non può sfuggire al rispetto del principio dell'onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni e la sua quantificazione non può sfuggire ad un criterio minimo di attendibilità del pregiudizio subito.

Un elemento essenziale è il cosiddetto *clamor fori*, ossia la diffusione della notizia sui mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell'evento, che genera nei cittadini quanto sopra evidenziato.

**Nel caso in questione, non esiste allo stato degli atti processuali la prova di tale elemento essenziale, tra l'altro specificamente eccepita dal convenuto nella sua memoria di costituzione, ed il conseguente criterio di quantificazione dello stesso danno, con riferimento ad una percentuale dei compensi complessivi percepiti non trova alcun sostegno logico ai fini della quantificazione del pregiudizio, anche secondo criteri presuntivi ed equitativi, che comunque devono essere sostenuti almeno da un principio di prova.**

Allo stato degli atti, la richiesta di risarcimento al danno non patrimoniale all'immagine del P.M., nei confronti del convenuto non può essere accolta.

Tenendo conto delle circostanze di fatto e processuali, il convenuto deve essere dunque condannato al risarcimento del solo danno patrimoniale nella misura chiesta dal PM e non contestata dal medesimo convenuto, nella misura di €1299,52, comprensiva della rivalutazione monetaria.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara responsabile ----- dei fatti a lui ascritti e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore in favore dell'Azienda sanitaria provinciale di ----- della complessiva somma di € 1299,52 comprensiva di valutazione monetaria, oltre agli interessi dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo.

Il convenuto è inoltre condannato alle spese di giudizio che si quantificano in € 137,17.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 8 luglio 2011.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**F.to Dott. Giuseppe Grasso**

**F.to Dott. Luciano Pagliaro**

Depositata in segreteria il 26 luglio 2011

Il Direttore della Segreteria

F.to dr. Sergio Vaccarino

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	Sentenza	2839	2011	Responsabilità	26-07-2011